

Il giorno 07 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 15:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marina CHIARELLI - Matteo MARNATI

DGR 8-2970/2026/XII**OGGETTO:**

Decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, articolo 11. “Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico”. Disposizioni attuative del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026, di approvazione dei criteri di programmazione delle risorse per le annualità 2024, 2025 e 2026. Risorse complessive pari a massimo euro 1.768.262,75.

A relazione di: Gabusi

Premesso che:

- il quadro normativo nazionale in materia di prevenzione del rischio sismico poggia sull'articolo 11 del decreto legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, che ha istituito un apposito “Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico”;
- con le relative Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato disciplinato l'utilizzo del suddetto Fondo, finalizzandolo a finanziare sia indagini conoscitive del territorio (prevenzione non strutturale), sia interventi di riduzione della vulnerabilità su edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevante e su edifici privati (prevenzione strutturale) e disponendo, per ciascuna annualità, dal 2010 al 2016, di ripartire le relative risorse tra le Regioni, fissando i criteri per il finanziamento di studi di microzonazione sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), di interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico di edifici pubblici strategici, nonché di contributi per analoghi interventi strutturali su edifici privati;
- con la legge n. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” sono state rifinanziate le linee di intervento previste dal citato Fondo;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021 ha disciplinato l'utilizzo delle risorse per ciascuna delle annualità, dal 2019 al 2021, ed i successivi decreti attuativi hanno provveduto al riparto delle relative somme spettanti a ciascuna Regione;

- con la legge n. 234/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", sono state rifinanziate le suddette linee di intervento di cui al citato articolo 11;

- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023 ha disciplinato l'utilizzo delle risorse per le annualità 2022 – 2023 ed il successivo decreto attuativo ha provveduto al riparto analitico delle somme tra le singole Regioni.

Richiamato che la legge n. 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", all'articolo 1:

- comma 400, istituisce il "Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici", con una dotazione pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028;

- comma 401, istituisce la Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, declinandone i componenti;

- comma 402, dispone che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è approvato il programma di cui al comma 400, declinato attraverso diverse linee di azione, incluso il potenziamento delle attività finanziate dal "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico" (ex articolo 11), delle quali sono responsabili le amministrazioni di settore, specificando che tale programma individua le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti, ferme rimanendo le regole gestionali vigenti in relazione alla quota di risorse destinate all'integrazione dei piani di intervento già in essere e che alla sua attuazione possono concorrere risorse già disponibili a legislazione vigente provenienti dal bilancio statale, nonché risorse dell'Unione europea e nazionali della coesione allo scopo destinate

Premesso, inoltre, che, il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026, che, relativamente alle annualità 2024, 2025 e 2026, disciplina le procedure ed i criteri per la definizione da parte delle Regioni dei piani di studi e analisi nonché dei piani di interventi ai fini della successiva assegnazione delle risorse del "Fondo per la prevenzione del rischio sismico", in particolare:

- ha provveduto alla ripartizione tra le Regioni di uno stanziamento statale complessivo pari a 200 milioni di euro per le annualità 2024, 2025 e 2026 (55 milioni di euro per l'annualità 2024, 70 milioni di euro per l'annualità 2025 e 75 milioni di euro per l'annualità 2026);

- ha previsto una trattenuta di 2 milioni di euro a favore del Dipartimento della Protezione Civile per far fronte agli oneri di gestione, assistenza tecnica e monitoraggio scientifico, mentre le restanti risorse, pari a 198 milioni di euro, sono destinate alle Regioni e ripartite in due linee d'azione distinte:

- Prevenzione non strutturale, ex articolo 2, comma 1, lettera a), dotata di 18 milioni di euro per la redazione di studi di Microzonazione Sismica (MS) e analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE);
- Prevenzione strutturale, ex articolo 2, comma 1, lettera b), dotata di 180 milioni di euro per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli

eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica, nonché l'eventuale delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;

- ha disposto che le Regioni devono trasmettere al Dipartimento della protezione civile le proposte di un Piano di studi e analisi relativo alle azioni non strutturali e di un Piano di interventi relativo alle azioni strutturali e che il Dipartimento, a seguito di validazione delle proposte, provvederà all'assegnazione delle risorse con apposita Ordinanza e al successivo trasferimento delle risorse con decreto;

Dato atto che, come da verifiche condotte dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Sismico":

la ripartizione dei suddetti fondi tra le singole Regioni viene effettuata sulla base dell'Indice Medio di Rischio Sismico (IRI), calcolato quale media ponderata tra la valutazione nazionale effettuata nel 2010 ai sensi dell'OPCM 3907/2010 e la nuova elaborazione prodotta nel 2023 ai sensi della decisione 1313/2013/UE, e che combina l'indicatore di perdita annua attesa in termini di vite umane per crolli edilizi con l'incidenza percentuale di tali perdite rispetto alla popolazione residente; per la Regione Piemonte, l'indice IRI è stimato in 0,009, determinando un'assegnazione massima triennale pari a € 156.660,25 per la linea non strutturale ed a € 1.566.602,50 euro per la linea strutturale, per un totale di € 1.723.262,75;

alla Regione Piemonte sono stati assegnati contributi statali massimi pari a € 156.660,25 per le azioni di prevenzione non strutturale (articolo 2, comma 1, lettera a) e pari a € 1.566.602,50 per le azioni di prevenzione strutturale (articolo 2, comma 1, lettera b);

al fine di dare attuazione al suddetto decreto n. 1149/2026, risulta necessario:

- proseguire sul territorio piemontese le azioni di prevenzione finanziate dal "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico", di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, continuando a coniugare sinergicamente la fase conoscitiva e di pianificazione dell'emergenza con quella di messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico di rilievo strategico;

- approfondire la conoscenza della pericolosità sismica del territorio regionale e pianificare la risposta d'emergenza (prevenzione non strutturale) attraverso la redazione di nuovi studi di microzonazione sismica di livello (MS) di livello 1 e delle associate analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), ovvero tramite l'omogeneizzazione e l'aggiornamento degli studi pregressi, nel rigoroso rispetto degli standard tecnici e degli indirizzi approvati dalla Commissione Tecnica nazionale istituita presso il Dipartimento della Protezione Civile;

- ridurre la vulnerabilità degli edifici e delle opere infrastrutturali pubbliche di interesse strategico (prevenzione strutturale) attraverso l'esecuzione di interventi strutturali di miglioramento sismico, ovvero di eventuale demolizione e ricostruzione, al fine di migliorare la sicurezza sismica delle strutture pubbliche caratterizzate da elevata vulnerabilità ed esposizione.

Dato atto che il suddetto Settore "Sismico", sulla base di quanto sopra, ha provveduto, come da documentazione agli atti, a:

- estrapolare rispettivamente dall'Allegato 7 e dall'Allegato 8 del citato decreto n. 1149/2026, l'elenco dei 140 Comuni piemontesi, con accelerazione al suolo "ag" maggiore o uguale a 0,125g, e dei 12 Comuni piemontesi, che dispongono di studi pregressi da omogeneizzare agli standard della Commissione Tecnica

nazionale;

- elaborare le specifiche tecniche per la realizzazione delle azioni di prevenzione non strutturale (studi di Microzonazione Sismica di livello 1 ed associata analisi della Condizione Limite per l'Emergenza) e le specifiche tecniche per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale (interventi di miglioramento sismico, ovvero di demolizione e ricostruzione con eventuale delocalizzazione di edifici di interesse strategico e di opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile), delineando i criteri per l'individuazione delle aree di applicazione degli studi, i requisiti professionali dei soggetti realizzatori, le modalità tecniche di esecuzione e le procedure di indirizzo, controllo e validazione;

- elaborare i criteri procedurali, i requisiti di ammissibilità e le modalità di formulazione delle graduatorie per l'individuazione della duplice manifestazione di interesse inerente, una relativa alle azioni di prevenzione non strutturale ed una relativa alle azioni di prevenzione strutturale, rivolte entrambe agli Enti Locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 267/2000, in forma singola o associata, operanti sul territorio regionale, potenzialmente ammissibili a finanziamento, in quanto inseriti negli Allegati 7 e 8, prevedendo che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti destinatari, i singoli beneficiari siano individuati quali unici ed esclusivi soggetti attuatori e stazioni appaltanti per l'affidamento dei servizi professionali e dei lavori, specificando che la Regione Piemonte resti sollevata da ogni responsabilità legata alla gestione degli appalti e alle relative transazioni finanziarie, le quali dovranno essere obbligatoriamente monitorate dagli Enti medesimi tramite la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011 ed in conformità alle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023, mediante l'acquisizione e l'inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3/2003;

- verificare che sussistono le condizioni per prevedere di assumere integralmente a carico del bilancio regionale la quota di cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 25% del costo degli studi e delle analisi, prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto n. 1149/2026 per le azioni non strutturali, quantificata nella cifra massima di € 45.000,00, in continuità con le precedenti programmazioni regionali, esentando totalmente gli Enti beneficiari da qualsivoglia onere di compartecipazione finanziaria;

- calcolare le risorse finanziarie da destinare a tal fine, come di seguito rappresentato:

per le azioni di prevenzione non strutturale (articolo 2, comma 1, lettera a), € 201.660,25 di cui € 156.660,25 assegnati dal decreto n. 1149/2026, e € 45.000,00, quale quota massima di cofinanziamento regionale;

per le azioni di prevenzione strutturale (articolo 2, comma 1, lettera b), € 1.566.602,50 assegnati dal suddetto decreto n. 1149/2026;

una quota non superiore al 2% delle risorse (articolo 3, comma 3) per la copertura degli oneri di realizzazione, con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi.

Dato atto, altresì, che:

- con riferimento alle risorse di cui al decreto n. 1149/2026, l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva validazione delle proposte da parte del Dipartimento della Protezione Civile, ed alla conseguente assegnazione del budget alla Regione Piemonte, pari a massimo € 1.723.262,75, nonché alla variazione di bilancio finalizzata a recepire tali stanziamenti in entrata ed in uscita delle correlate spese;

- con riferimento alla quota di cofinanziamento regionale, pari a massimo € 45.000,00, il presente provvedimento trova copertura con gli stanziamenti di bilancio regionale allocati sul pertinente capitolo di spesa n. 152882 per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

Richiamato che il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026, all'articolo 4, comma 1, dispone che la proposta di piano di studi e analisi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con il relativo cronoprogramma procedurale, è definita dalle Regioni, sentiti i Comuni e/o gli Enti locali interessati o le ANCI regionali.

il decreto legislativo n. 118/2011, di disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028",

la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2209 del 9 febbraio 2026, di approvazione, ai sensi degli articoli 11 e 39, comma 10 e 13, del decreto legislativo n. 118/2011 ed ai sensi della legge regionale n. 3/2026, del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e delle disposizioni di natura autorizzatoria;

il regolamento regionale n. 9/R/2021 di contabilità della Giunta regionale, come modificato dal regolamento regionale n. 11/R/2023.

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari a massimo € 1.768.262,75, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

DELIBERA

di approvare le disposizioni attuative del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149/2026, che disciplina, per le annualità 2024, 2025 e 2026, l'assegnazione delle risorse del "Fondo statale per la prevenzione del rischio sismico", di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, come riportati nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- l'Elenco dei Comuni potenzialmente ammissibili alle azioni di prevenzione non strutturale e strutturale (Allegato A),
- l'Elenco dei Comuni potenzialmente ammissibili alle azioni di omogeneizzazione degli studi pregressi (Allegato B),
- le Specifiche tecniche per le azioni di prevenzione non strutturale (Allegato C),
- le Specifiche tecniche per le azioni di prevenzione strutturale (Allegato D),
- i Criteri procedurali, requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per l'indizione delle manifestazioni di interesse per le azioni di prevenzione non strutturale (Allegato E),
- i requisiti di ammissibilità e modalità di formulazione delle graduatorie per l'indizione delle manifestazioni di interesse per le azioni di prevenzione strutturale (allegato F);

di assumere integralmente a carico del bilancio regionale la quota di cofinanziamento obbligatorio pari ad almeno il 25% del costo degli studi e delle analisi, prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto n. 1149/2026 per le azioni non strutturali, quantificata nella cifra massima di € 45.000,00, con le conseguente ripartizione delle risorse finanziarie, complessivamente pari a massimo € 1.768.262,75:

per le azioni di prevenzione non strutturale (articolo 2, comma 1, lettera a), € 201.660,25 di cui € 156.660,25 assegnati dal decreto n. 1149/2026, e € 45.000,00, quale quota massima di cofinanziamento regionale;

per le azioni di prevenzione strutturale (articolo 2, comma 1, lettera b), € 1.566.602,50 assegnati dal suddetto decreto n. 1149/2026;

una quota non superiore al 2% delle risorse (articolo 3, comma 3) per la copertura degli oneri di realizzazione, con modalità informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalità, delle procedure connesse alla gestione dei contributi.

di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Sismico" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché la predisposizione delle proposte del Piano di studi e analisi e del Piano degli interventi, e delle successive procedure attuative e di gestione dei Piani, in particolare, nel rispetto dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1149 del 3 aprile 2026;

che, con riferimento alle risorse di cui al decreto n. 1149/2026, l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento è subordinata alla preventiva validazione delle proposte da parte del Dipartimento della Protezione Civile, ed alla conseguente assegnazione del budget alla Regione Piemonte, pari a massimo € 1.723.262,75, nonché alla variazione di bilancio finalizzata a recepire tali stanziamenti in entrata ed in uscita delle correlate spese;

che, con riferimento alla quota di cofinanziamento regionale, pari a massimo € 45.000,00, il presente provvedimento trova copertura con gli stanziamenti di bilancio regionale allocati sul pertinente capitolo di spesa n. 152882 per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028;

che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla

data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi degli articoli 26, comma 1, e 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2970-2026-All_1-ALLEGATO_A-elenco_all7.pdf
2. DGR-2970-2026-All_2-ALLEGATO_B_Elenco_all8.pdf
3. DGR-2970-2026-All_3-ALLEGATO_C_spec_tecn_No_Strutt.pdf
4. DGR-2970-2026-All_4-ALLEGATO_D_specifiche_Strutt.pdf
5. DGR-2970-2026-All_5-ALLEGATO_E_ManInt-NoStrutt_pdf.pdf
6. DGR-2970-2026-All_6-ALLEGATO_F_man-int_strutt-1.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento